

N. 6-372-1496-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: FORTUNA)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZ, BENEDIKTER, FRASNELLI, GAMPER, DUJANY

Presentata il 20 giugno 1979

Norme a favore del gruppo linguistico ladino
che vive nella provincia di Trento

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIRGILI, INGRAO, COLONNA, BERTANI ELETTA, BARACETTI, LODA, RAFFAELLI MARIO, SPAGNOLI, TRIVA, MOSCHINI, CUFFARO, CANULLO, ZANINI

Presentata il 19 luglio 1979

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua
ladina della provincia di Trento

d'iniziativa dei Deputati POSTAL e KESSLER

Presentata l'11 marzo 1980

Modifiche degli articoli 62 e 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di benefici a favore delle popolazioni ladine della provincia di Trento

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1982

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte di legge costituzionale relative alle norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento attualmente all'esame dell'Aula in un testo unificato ed integrato dalla I Commissione (presentate dai deputati Riz ed altri n. 6; Virgili, Raffaelli ed altri n. 372; Postal e Kessler n. 1496) erano state precedute nella scorsa legislatura dalle proposte n. 679 (deputati De Carneri ed altri); n. 221 (deputati Postal ed altri) e n. 1426 (deputato Riz), che erano state riunite in un testo unificato. Nel 1978 la Camera dei deputati ed il Senato (dopo varie modificazioni) votarono in prima deliberazione un medesimo testo.

Lo scioglimento anticipato della VII legislatura ha impedito il completamento dell'iter legislativo.

In questa VIII legislatura con le proposte n. 372 (deputati Virgili ed altri) e n. 1496 (deputati Postal e Kessler), veniva ripresentato il testo integrale del provvedimento approvato nel 1978.

Il deputato Riz ed altri presentavano, con la proposta n. 6, un testo differenziato, che riproponeva quello già predispo-

sto con la precedente proposta della passata legislatura.

Assegnate, in sede referente alla I Commissione affari costituzionali, l'iter dei progetti di legge in oggetto ebbe inizio nella seduta del 10 marzo 1982, nella quale il relatore rilevava che la differenza della proposta Riz dalle altre era dovuta essenzialmente al fatto che, mentre in essa si proponeva un rinvio alle norme di tutela vigenti nella provincia di Bolzano, prevedendo la garanzia della rappresentanza del gruppo ladino anche negli organi collegiali degli Enti pubblici della provincia di Trento, nelle altre la rappresentanza del gruppo ladino veniva limitata al Consiglio provinciale di Trento.

Circa l'uso della lingua ladina nella provincia trentina le varie proposte apparivano sostanzialmente conformi, consentendosi l'uso del bilinguismo nelle zone ladine sia nelle adunanze degli organi collegiali di enti pubblici sia negli atti pubblici.

Differenze varie si sono riscontrate in altri punti importanti: sul piano generale le tre proposte divergevano nella adozione di strumenti diversi per raggiungere il

comune obiettivo di una maggiore tutela della minoranza ladina; mentre le proposte nn. 372 e 1496 introducevano norme garantiste solo parzialmente omogenee a quelle vigenti nella provincia di Bolzano, la proposta Riz allargava le modifiche alle norme più significative dello statuto.

Il relatore, in conclusione, proponeva, e la Commissione accettava, di scegliere come testo base per la discussione quello del provvedimento già a suo tempo approvato in prima lettura alla Camera ed al Senato nel 1978, e trasfuso letteralmente nelle identiche proposte Virgili e Postal.

Nella seduta del 28 luglio 1982, il deputato Virgili pur condividendo la definizione del testo base, considerava per altro degne di attenta considerazione talune indicazioni del progetto di legge Riz n. 6, tradottesi poi in emendamenti, in parte coincidenti con emendamenti successivamente presentati dai deputati Virgili, Raffaelli, Postal e Kessler.

Nella conclusiva seduta del 4 agosto 1982, l'articolo 1 delle proposte Virgili e Postal veniva approvato integralmente, stabilendosi che le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Trento devono garantire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento.

All'articolo 2 del testo base venivano apportate modificazioni ed aggiunte con emendamenti unitari ed identici ad emendamenti Riz: è stato così stabilito che nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei la lingua ladina sarà usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiranno materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo. Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo di precedenza assoluta.

È stato, altresì, deciso che per l'amministrazione delle scuole della Valle di Fassa, il Ministro della pubblica istruzione nominerà un intendente scolastico previa consultazione con i rappresentanti ladini del Consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento.

Con emendamento Virgili, Raffaelli, Postal e Kessler (differenziato rispetto a diversa proposta del deputato Riz), si è inoltre stabilito che la provincia autonoma di Trento utilizzi i propri stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e dell'entità del suo bisogno.

Gli articoli 3 e 4 del provvedimento, approvati nella scorsa legislatura in prima lettura, sono stati confermati integralmente, ma si è inserito un articolo 3-bis (emendamento Virgili, Raffaelli, Postal e Kessler) con il quale all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene aggiunto un nuovo comma in base al quale la competenza a decidere sugli atti amministrativi (di cui al primo comma) ritenuti lesivi del principio di parità dei ladini residenti nella provincia di Trento spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ritiene che con le norme che si propongono (e ovviamente con la successiva e conseguente legislazione regionale e provinciale) i provvedimenti a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento risultino conformi ai principi previsti dall'articolo 6 della Costituzione repubblicana e dall'articolo 2 dello Statuto di autonomia e propone pertanto che la Camera dei deputati approvi la proposta di legge nel testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali.

FORTUNA, *Relatore.*

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Norme a favore del gruppo linguistico
ladino della provincia di Trento.**

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sull'elezione del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. La lingua ladina è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza assoluta.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rap-

presentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'accesso al pubblico impiego.

Per l'amministrazione delle scuole della Val di Fassa il Ministro della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti ladini del consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento ».

ART. 3.

La provincia autonoma di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali tenendo conto della consistenza del gruppo linguistico ladino e della misura delle relative esigenze.

ART. 4.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

ART. 5.

All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento, spetta al tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

ART. 6.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due in rappresentanza della provincia autonoma di Trento; di questi ultimi due, uno è designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine, l'altro è designato, a maggioranza dei votanti, dalla assemblea dei consiglieri dei comuni di cui al precedente articolo 2. Tale assemblea, convocata a tal fine dal presidente della giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.

**PROPOSTE DI LEGGE
COSTITUZIONALE****N. 6****ART. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Le province di Trento e Bolzano utilizzano i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 56 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quelli provinciali di Trento e Bolzano, può chiedere che si voti per gruppi linguistici ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 61 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige ciascun gruppo linguistico ha il diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo diverso ».

ART. 4.

L'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quelli provinciali di Trento e Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali nelle province di Trento e Bolzano, garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

ART. 5.

L'articolo 63 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali delle province di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 ».

ART. 6.

All'articolo 92 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al Tribunale regionale di giustizia amministrativa ».

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

ART. 8.

Dopo l'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente articolo 102-bis:

« Nella Val di Fassa l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e l'uso della lingua sono disciplinati in conformità a quanto previsto dal presente Statuto per i ladini residenti in provincia di Bolzano.

Per l'amministrazione delle scuole della Val di Fassa il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico previa consultazione con i rappresentanti ladini nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini della Val di Fassa.

Nella Val di Fassa la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo per l'accesso al pubblico impiego.

Nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali della Val di Fassa possono essere usate la lingua italiana o quella ladina ».

ART. 9.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, e tre in rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Questi ultimi sono designati — previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine — uno dalla regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento ed uno dai comuni della Val di Fassa in una seduta comune, che è convocata dal Presidente della giunta provinciale, e che delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.

N. 372

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

ART. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dalla assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocato dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.

N. 1496

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali, siti nei territori di cui al precedente articolo 2, possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

ART. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, con appositi decreti, le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato, previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine, ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.